

**REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 30 settembre 2003**

**che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 <sup>(2)</sup>, (il «regolamento di base») in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 18 agosto 2003 dalla SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari.

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto oggetto della denuncia di elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in questione») normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 8305 10 00. Tali meccanismi per la legatura di fogli consistono di due lame o fili d'acciaio rettangolari con almeno quattro semicerchi di filo d'acciaio fissati ad essi, che sono tenuti insieme da un rivestimento d'acciaio. Possono essere aperti tirando i semicerchi oppure usando un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto fissato al prodotto in questione («alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli»).
- (4) Oggetto dell'inchiesta sono i meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici del prodotto in questione.
- (5) I codici NC vengono indicati a titolo puramente informativo.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (6) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio <sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 <sup>(4)</sup>.

**D. MOTIVAZIONE**

- (7) La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso il Vietnam di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.
- (8) Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo attraverso il Vietnam di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
- (9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni dal Vietnam di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (10) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.

**E. PROCEDURA**

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e ha deciso di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

a) *Questionari*

- (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produitori in Vietnam, agli esportatori/produitori nella Repubblica popolare cinese e agli importatori nella Comunità noti alla Commissione o che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate sono tenute a contattare la Commissione entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per richiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica a tutte le parti interessate.
- (14) Le autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b) *Raccolta delle informazioni e audizioni*

- (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) *Esenzione delle importazioni dalla registrazione o da dazi*

- (16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti in esame possono essere esenti da registrazione o da dazi se non costituiscono una forma di elusione.
- (17) La presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare agli esportatori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dei prodotti da loro esportati dalla registrazione o dai dazi. Gli esportatori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

F. **REGISTRAZIONE**

- (18) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni dei prodotti in esame per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dal Vietnam.

G. **TERMINI**

- (19) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. **MANCATA COLLABORAZIONE**

- (21) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro i termini stabiliti nel presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Il ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 può condurre a risultanze meno favorevoli per la parte in questione di quelle cui si sarebbe giunti se avesse cooperato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili ai codici NC ex 8305 10 00 (codici Taric 8305 10 00 11 e 8305 10 00 21), spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano originari o meno del Vietnam, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 119/97.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli consistono di due lame o fili d'acciaio rettangolari con almeno quattro semicerchi di filo d'acciaio fissati ad essi, che sono tenuti insieme da un rivestimento d'acciaio. Possono essere aperti tirando i semicerchi oppure usando un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto fissato al prodotto in questione.

*Articolo 2*

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

*Articolo 3*

1. I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al quesio-

nario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, fax e/o telefax della parte interessata, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32 2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

---